

Legge 22 luglio 1961 n. 628 -

(riportata parzialmente)

Modifiche all'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale

CAPO I

Amministrazione centrale

Art. 1

1. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale é costituito dalle seguenti Direzioni generali:

- 1) Direzione generale degli affari generali e del personale;
- 2) Direzione generale dei rapporti di lavoro;
- 4) Direzione generale del collocamento della manodopera;
- 5) Direzione generale della previdenza e dell'assistenza sociale;
- 6) Direzione generale della cooperazione. (Ora direzione generale per l'impiego)

Art. 2

1. Sono organi periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

- a) l'Ispettorato del lavoro;
- b) gli Uffici del lavoro e della massima occupazione.

CAPO II

Ispettorato del lavoro

Art. 3

1. L'Ispettorato del lavoro é costituito da:

- a) Ispettorati regionali, con sede in ogni capoluogo di regione;
- b) Ispettorati provinciali, con sede in ogni capoluogo di provincia, che non sia anche capoluogo di regione;
- c) un Ispettorato medico centrale.

2. La Direzione generale degli affari generali e del personale provvede all'amministrazione, all'organizzazione ed al controllo dell'Ispettorato del lavoro.

3. Le direttive e le disposizioni specifiche relative alle attribuzioni di istituto dell'Ispettorato del lavoro sono impartite dalle singole Direzioni generali, per le materie di rispettiva competenza. Spetta in ogni caso alla Direzione generale degli affari generali e del personale la disciplina dei mezzi e delle modalit  occorrenti per l'attuazione di tali direttive.

4. Con le norme regolamentari di cui al successivo art. 19 sar  provveduto alla organizzazione unitaria dei servizi dell'Ispettorato del lavoro, compresi quelli dell'Ispettorato medico, al fine di assicurare il coordinamento dei servizi stessi nell'ambito della Direzione generale degli affari generali e del personale.

5. Gli Ispettorati regionali esercitano azione di coordinamento e di vigilanza sugli Ispettorati provinciali e svolgono direttamente su tutto il territorio della regione i compiti determinati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Inoltre, per la provincia in cui hanno sede, disimpegnano le funzioni proprie degli Ispettorati provinciali salvo quanto   disposto dal settimo comma del presente articolo.

6. Gli Ispettorati provinciali, per le province che non siano sede di Ispettorati regionali, esercitano le attribuzioni demandate all'Ispettorato del lavoro, ad eccezione di quelle di cui alla prima parte del comma precedente.

7. Per particolari esigenze di servizio, connesse con la speciale importanza o dimensione della circoscrizione regionale, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale può disporre con suo decreto l'istituzione, in taluni capoluoghi di regione, di un Ispettorato regionale e di un Ispettorato provinciale per l'assolvimento dei rispettivi compiti di istituto.

8. L'Ispettorato medico centrale ha il compito di coordinare e dirigere il lavoro per l'applicazione delle disposizioni igienico sanitarie, di cui al successivo art. 4, di proporre istruzioni per l'applicazione di esse e di compiere, se necessario, ispezioni d'intesa con il capo dell'Ispettorato della circoscrizione in cui esse dovranno effettuarsi, di indagare sulle condizioni di igiene e salubrità del lavoro, oltre a quanto altro su tali argomenti può essere affidato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 4

1. L'Ispettorato del lavoro ha il compito:

a) di vigilare sull'esecuzione di tutte le leggi in materia di lavoro e di previdenza sociale nelle aziende industriali, commerciali, negli uffici, nell'agricoltura, ed in genere ovunque è prestato un lavoro salariato o stipendiato, con le eccezioni stabilite dalle leggi;

b) di vigilare sull'esecuzione dei contratti collettivi di lavoro;

c) di fornire tutti i chiarimenti che vengano richiesti intorno alle leggi sulla cui applicazione esso deve vigilare;

d) di vigilare sul funzionamento delle attività previdenziali, assistenziali e igienico-sanitarie a favore dei prestatori d'opera compiute dalle associazioni professionali, da altri enti pubblici e da privati, escluse le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e le istituzioni esercitate direttamente dallo Stato, dalle province e dai comuni per il personale da essi dipendente;

e) di esercitare le funzioni di tutela e di vigilanza sugli enti dipendenti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

f) di rilevare, secondo le istruzioni del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le condizioni tecniche ed igieniche delle singole industrie, l'ordinamento e la remunerazione del lavoro, il numero e le condizioni degli operai, gli scioperi, le loro cause e i loro risultati, il numero, le cause e le conseguenze degli infortuni degli operai, gli effetti delle leggi che più specialmente interessano il lavoro; di raccogliere tutte le notizie e le informazioni sulle condizioni e lo svolgimento della produzione nazionale e delle singole attività produttive; di compiere, in genere, tutte le rilevazioni, indagini ed inchieste, delle quali fosse incaricato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

g) di compiere tutte le funzioni che ad esso vengono demandate da disposizioni legislative o regolamentari, o delegate dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

2. L'azione di consulenza, di cui in particolare alla lettera c), sarà esercitata a mezzo di apposita sezione da istituirsi presso ciascun Ispettorato regionale e provinciale.

3. Le indagini sui processi di lavorazione, che gli industriali vogliono tenere segreti, devono essere limitate solo a quanto si riferisce all'igiene ed alla immunità degli operai, e solo per questa parte possono essere comunicati i relativi risultati. Il personale dell'Ispettorato del lavoro deve conservare il segreto sopra tali processi e sopra ogni altro particolare di lavorazione, che venisse a sua conoscenza per ragioni d'ufficio. La violazione di tale obbligo è punita con la pena stabilita dall'art. 623 del Codice penale.

4. Le notizie comunicate all'Ispettorato o da questo richieste o rilevate non possono essere pubblicate né comunicate a terzi e ad uffici pubblici in modo che se ne possa dedurre l'indicazione delle persone e dei datori di lavoro ai quali si riferiscono, salvo il caso di loro espresso consenso.

5. L'Ispettorato del lavoro, nell'esercizio della vigilanza e degli altri compiti di cui al presente articolo, può chiedere o rilevare ogni notizia o risultanza esistente presso gli enti pubblici ed i privati che svolgono attività dirette alla protezione sociale dei lavoratori.

6. Analoga facoltà compete nei confronti delle persone autorizzate, ai termini dell'art. 4 della legge 23 novembre 1939, n. 1815, alla tenuta e regolarizzazione dei documenti delle aziende riguardanti materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale.

7. Coloro che, legalmente richiesti dall'Ispettorato di fornire notizie a norma del presente articolo, non le forniscano o le diano scientemente errate od incomplete, sono puniti con l'ammenda da lire 30.000 a lire 600.000.

Art. 5

1. Ferme le disposizioni di cui agli artt. 8, 9, 10 e 11 del Dpr 19 marzo 1955, n. 520 all'Ispettorato del lavoro é affidato il compito di regolare e disciplinare l'attività di assistenza e di vigilanza esercitata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, tenendo conto sia delle esigenze, dei servizi previdenziali sia di quelle delle aziende al fine di evitare pluralità di accertamenti, difformità di trattamento ed ingiustificati intralci al normale ritmo dell'attività produttiva. Gli Istituti di cui al comma precedente devono comunicare all'Ispettorato del lavoro competente per territorio, di volta in volta, 48 ore prima del loro inizio, gli accertamenti che intendono effettuare; gli accertamenti stessi, potranno aver luogo ove nel termine suddetto l'Ispettorato non abbia espresso contrario avviso.

CAPO III

Uffici del lavoro e della massima occupazione

Art. 11

1. Gli Uffici del lavoro e della massima occupazione sono costituiti da:

- 1) Uffici regionali del lavoro e della massima occupazione, con sede in ogni capoluogo di regione;
- 2) Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, con sede in ogni capoluogo di provincia, che non sia anche capoluogo di regione, e proprie sezioni zionali, comunali e frazionali;
- 3) Uffici speciali istituiti ai termini dell'art. 23 della legge 29 aprile 1949, n. 264;
- 4) Centri di emigrazione, con sede nelle località più idonee alle operazioni di espatrio e di rimpatrio, dei lavoratori e delle loro famiglie, determinate con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

2. Per particolari esigenze di servizio connesse con la speciale importanza o dimensione della circoscrizione regionale, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale può con suo decreto disporre l'istituzione, in taluni capoluoghi di regione, di un Ufficio regionale e di un Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione per l'assolvimento dei rispettivi compiti di istituto.

3. Le sezioni zionali di cui al punto 2) del primo comma del presente articolo hanno sede nei comuni che presentano maggiori esigenze funzionali ai fini della massima occupazione e sono istituite con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; le sezioni comunali hanno sede nei rimanenti Comuni; quelle frazionali nelle località indicate con decreto del Ministero per il lavoro e la previdenza sociale.

4. Nei Comuni e le località di minore importanza, determinati con propri decreti, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale é autorizzato ad avvalersi dell'opera dei "corrispondenti" a norma dell'art. 12 della legge 16 maggio 1956, n. 562.

5. Resta ferma, per quanto concerne i locali occorrenti per i servizi di collocamento alle sezioni previste al primo comma, punto 2), la disposizione di cui all'art. 28 della legge 29 aprile 1949, n. 264.

6. La Direzione generale degli affari generali e del personale provvede all'amministrazione, all'organizzazione ed al controllo degli Uffici di cui al primo comma.

7. Le direttive e le disposizioni specifiche relative alle attribuzioni di istituto degli Uffici predetti sono impartite dalle singole Direzioni generali, per le materie di rispettiva competenza. Spetta in

ogni caso alla Direzione generale degli affari generali e del personale di disciplina dei mezzi e delle modalità occorrenti per l'attuazione di tali direttive.

8. Con le norme regolamentari di cui al successivo art. 19 sarà provveduto alla organizzazione unitaria dei servizi degli Uffici del lavoro e della massima occupazione al fine di assicurare il coordinamento dei servizi stessi nell'ambito della Direzione generale degli affari generali e del personale.

Art. 12

Gli Uffici regionali del lavoro e della massima occupazione svolgono nell'ambito della circoscrizione regionale, le seguenti funzioni:

- a) coordinamento e vigilanza sull'attività degli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione e dei centri di emigrazione;
- b) compiti di indirizzo, propulsione e partecipazione alle iniziative di carattere regionale od interprovinciale dirette a conseguire la massima occupazione;
- c) rilevazioni statistiche e compilazione di relazioni sui fenomeni concernenti il campo del lavoro;
- d) trattazione di controversie collettive di lavoro interessanti più province, o non risolte in sede provinciale;
- e) tutti gli altri compiti che sono loro demandati da disposizioni legislative e regolamentari o delegati dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

2. Essi inoltre disimpegnano, per la provincia in cui hanno sede, le funzioni proprie degli Uffici provinciali, salvo quanto é disposto dal secondo comma del precedente art. 11.

3. Gli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione svolgono, nell'ambito della loro circoscrizione, le seguenti funzioni:

- a) raccolta dei dati necessari per lo studio della situazione relativa alla disoccupazione locale;
- b) collocamento dei lavoratori;
- c) reclutamento dei lavoratori che emigrano, assistenza agli stessi e alle loro famiglie, loro avviamento ai centri di emigrazione;
- d) conciliazione delle vertenze individuali e collettive di lavoro;
- e) compiti di indirizzo, propulsione e partecipazione alle iniziative di carattere provinciale o locale dirette a conseguire la massima occupazione;
- f) compiti in materia di orientamento e di addestramento professionale, nonché in materia di cantieri di lavoro e di rimboschimento, di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni;
- g) compiti nel settore della previdenza e assistenza sociale, attribuiti a norma dell'art. 1, secondo comma, della legge 16 maggio 1956, n. 562;
- h) compiti in materia di assegnazione degli alloggi costruiti dalla Gestione INA-casa, previsti dal Dpr 22 giugno 1949, n. 340 e successive modificazioni ed integrazioni;
- i) tutte le altre funzioni che sono loro demandate dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

4. I centri di emigrazione provvedono alla assistenza in genere dei lavoratori che emigrano o rimpatriano e delle loro famiglie.

5. Le sezioni zonali, comunali e frazionali degli Uffici del lavoro e della massima occupazione espletano, nell'ambito della propria circoscrizione territoriale, il collocamento della manodopera e i servizi di competenza dei predetti Uffici da questi ad esse demandati nonché i compiti che nel settore della previdenza e dell'assistenza sociale sono loro affidati ai sensi dell'art. 1, secondo comma, della legge 16 maggio 1956, n. 562.